

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
dell'Associazione privata di fedeli "Maria e Luigi"
A.MAR.LUI.

ART. 1

DENOMINAZIONE

- § 1. È costituita l'Associazione privata di fedeli "Maria e Luigi" che opera nella Chiesa per la promozione della vita, delle virtù, delle opere dei Beati Coniugi Maria Corsini e Luigi Beltrame Quattrocchi e per il rinnovamento della vita cristiana ispirata alla vita dei coniugi beatificati o canonizzati.
- § 2. L'Associazione ha sede legale in via G. Mezzanotte 92, 65126 Pescara;

ART. 2

FINALITÀ ASSOCIATIVE

- § 1. L'Associazione non ha fine di lucro e persegue le seguenti finalità:
- a) la conoscenza della vita e delle virtù dei Beati Coniugi Maria e Luigi;
 - b) la formazione religiosa permanente di membri e simpatizzanti, in modo particolare degli sposi, per una loro sempre maggiore partecipazione alla missione evangelizzatrice della Chiesa e per una presenza sociale incisiva nei campi della cultura, della carità e del lavoro.
 - c) la promozione di una cultura dell'amore nei giovani, della qualità del vincolo coniugale negli sposi e della missione educativa nei genitori;
 - d) la diffusione di una spiritualità cristiana, ispirata alle coppie beatificate e/o canonizzate, conforme agli ideali più alti del matrimonio sacramento, secondo alcune specifiche caratteristiche:
 1. innestata armonicamente nell'umano, rispettosa dell'incontro tra eros e agape, senza contrapposizione e senza confusione
 2. centrata sulla qualità umana e cristiana della relazione sponsale, con particolare attenzione a quanti vivono situazioni di disagio relazionale;

3. "laica", conformemente alla ferialità della vita familiare dei laici cristiani;
4. Attenta alle persone così come sono, nelle situazioni che si trovano a vivere, nel rispetto dello specifico percorso umano e spirituale di ciascuno;
5. a servizio della Chiesa e della società, nella consapevolezza della dignità di ogni persona;
6. promotrice di uno spirito di gioiosa fraternità nella convinzione che tutti imparano da tutti e si interrogano con tutti sul senso degli eventi;
7. generatrice di relazioni di reciprocità, in unità e distinzione con le altre vocazioni presenti nella Chiesa.

ART. 3

ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

- § 1. L'Associazione svolge tutte le attività necessarie o utili al raggiungimento delle finalità espresse dall'art. 2.
- § 2. Promuove la conoscenza della vita e delle opere dei Beati Maria e Luigi attraverso manifestazioni e convegni culturali e spirituali, la diffusione e il sostegno di studi, pubblicazioni, opere artistiche relative ai Coniugi Beati o Canonizzati.
- § 3. Sostiene la postulazione della causa di canonizzazione dei beati coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi.

ART. 4

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

- § 1. L'Associazione svolge la sua attività attraverso:
 - a) seminari ed incontri di studio;
 - b) convegni, tavole rotonde e conferenze;
 - c) indagini e ricerche;
 - d) pubblicazioni e notiziari cartacei, audio o video (DVD);
 - e) convegni nazionali e internazionali sulla figura e l'opera dei Beati
 - f) edizione di riviste, giornali, periodici in forma cartacea e telematica;
 - g) edizione di testi sia in forma cartacea che telematica;
 - h) sito web con news e collegamento in mailing list e in link con

altre associazioni;

- i) compartecipazione come associazione a convegni, seminari, corsi, manifestazioni artistiche, letterarie, teatrali e musicali, a livello nazionale ed internazionale, intesi come strumento di formazione e di arricchimento della sfera culturale e spirituale;
- j) ogni attività idonea al raggiungimento del fine associativo, tra cui la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- k) la richiesta di finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- l) la presentazione di progetti di finanziamento, sia come associazione leader che come partner;
- m) promozione, organizzazione e gestione di momenti artistici e musicali;
- n) l'esercizio, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, di attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

§ 2. L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali e artistiche connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto e con l'Atto Costitutivo.

ART. 5

LAVORATORI DIPENDENTI

- § 1. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- § 2. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.
- § 3. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 6

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- § 1. Sono membri dell'Associazione i singoli fedeli laici che, dopo il previsto cammino di preparazione, hanno dichiarato di voler operare attivamente nella Associazione ed in essa siano stati accolti.
- § 2. Alle stesse condizioni di cui al primo paragrafo possono essere membri dell'Associazione: i sacerdoti (cfr. CIC, can 298, § 1) ed i religiosi e le religiose con il consenso dei loro superiori (cfr. CDC, can 307, § 3).
- § 3. Data la prospettiva nazionale e internazionale dell'Associazione, possono far parte della medesima gruppi o associazioni che vogliano perseguire le stesse finalità, presenti in altre diocesi della Chiesa cattolica in Italia e all'estero, purché con l'approvazione dei rispettivi Ordinari e del consiglio di Presidenza, che provvederà a regolare i rapporti con l'Associazione madre.
- § 4. Sono membri "fautori" coloro i quali, secondo le loro possibilità ed attitudini, desiderino sostenere ed incrementare l'associazione.
- § 5. L'Associazione è rivolta soprattutto agli sposi, ma aperta a quanti sono interessati a sostenere il matrimonio e la spiritualità coniugale (a qualsiasi vocazione appartengano e qualsiasi credo religioso professino o non professino). Si pone a servizio degli sposi e di quanti vogliano aderire in piccoli gruppi, che nascono spontaneamente in sintonia con gli obiettivi statuari e che possono costituire le sezioni diocesane locali, previa l'approvazione dei rispettivi Ordinari.

ART. 7

ORGANI DI GOVERNO

- § 1. Sono organi di servizio dell'Associazione:
- i Presidenti, sempre due coniugi sacramentalmente uniti in matrimonio tra loro;
 - il Consiglio di Presidenza;
 - l'Assemblea dei membri.
- § 2. I Presidenti, il Consiglio di Presidenza, formato da nove persone compreso il Consigliere Economico, sono eletti a norma del can 119, §1, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

ART. 8
I PRESIDENTI

§ 1. I Presidenti vengono eletti tra i membri dell'Assemblea e possono essere confermati alla scadenza del mandato.

§ 2. Per la durata del primo mandato assumono la presidenza dell'Associazione i coniugi Attilio Danese e Giulia Paola Di Nicola.

§ 3. I Presidenti:

- a) convocano e presiedono il Consiglio di Presidenza e le assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) coordinano le attività dell'Associazione e l'amministrazione dei beni mobili e immobili dell'associazione, sentito il tesoriere;
- c) rappresentano legalmente l'Associazione presso le istituzioni civili ed ecclesiastiche;
- d) curano i rapporti interni ed esterni all'Associazione;
- e) hanno la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi.

ART. 9
MEMBRI FONDATORI

§ 1. Sono membri fondatori dell'associazione i signori:

- Enrichetta dott.ssa Beltrame Quattrocchi, della Diocesi di Roma, Presidente onorario dell'associazione;
- Attilio Danese e Giulia Paola Di Nicola, della Diocesi di Teramo e Atri;
- Don Emilio Lonzi, della Diocesi di Pescara-Penne;
- Franco Zugaro e Maria Rita Donatelli, della diocesi di Pescara-Penne
- Carlo Fusco, della Diocesi di Roma
- Don Paolo Gentili, della Diocesi di Grosseto;
- Barbara Pucarelli e Felice Scarlatella, della Diocesi di Pescara-Penne;
- Annamaria Scordia e Gaetano Puglielli, della Diocesi di Pescara-Penne;
- Donatella Gigante e Giovanni Basciani, della Diocesi di Pescara-Penne;
- Sandra Migliaccio e Mirko Spezialetti, della Diocesi di Pescara-

- Penne;
- Giuseppe Giansante e Annagioia Lussoso, della diocesi di Pescara - Penne;
 - Don Luis Escalante, della Diocesi di Sabina Poggio Mirteto;

ART. 10

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- § 1. Il consiglio di presidenza è formato da:
- a. Il Presidente onorario
 - b. I Presidenti
 - c. Il Consigliere Spirituale
 - d. Il Consigliere Economico
 - e. Il Consigliere canonico
 - f. Il Consigliere Pastorale
 - g. Il Segretario
 - h. Il Tesoriere
- § 2. Qualora il Consiglio di Presidenza lo deliberi all'unanimità il numero dei suoi membri può essere aumentato o diminuito.
- § 3. Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.
- § 4. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso, debitamente documentato, per eventuali spese sostenute, che dovrà essere autorizzato da uno dei Presidenti.

ART. 11

IL CONSIGLIERE ECONOMICO ED IL TESORIERE

- § 1. Il Consigliere Economico d'intesa con la Presidenza è responsabile del controllo di gestione dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione.
- § 2. È nominato dal Consiglio direttivo e sorveglia la tenuta dei libri contabili curati dal Tesoriere che esegue i pagamenti stabiliti dagli organi direttivi.
- § 3. È tenuto ad aggiornare i Presidenti ed i consiglieri sullo stato dei conti dell'associazione, in qualunque momento gli venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.
- § 4. Predisporre, su proposta del Presidente, i bilanci e le operazioni

amministrative da sottoporre alla verifica della Presidenza e all'approvazione del Consiglio di Presidenza e dell'assemblea ordinaria.

§ 5. Al Consigliere Economico si affianca il Tesoriere, nominato dal Consiglio di Presidenza, che tiene la contabilità ordinaria, riferendone al Consigliere Economico stesso ed alla Presidenza.

ART. 12

LA SEGRETERIA

§ 1. La Segreteria, che preferibilmente viene affidata ad una coppia di sposi, collabora con i Presidenti per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. In particolare, a cura della Segretaria:

- sarà tenuto il registro dei Soci e sarà aggiornato, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci e vigilando sul pagamento delle quote sociali;
- saranno aggiornati i Presidenti ed i Consiglieri sullo stato dell'Associazione;
- sarà effettuata la verbalizzare delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Presidenza.

ART. 13

UNITÀ CON LA GERARCHIA ECCLESIASTICA

§ 1. L'associazione "Maria e Luigi", in quanto Associazione privata di fedeli, fa proprie le direttive pastorali dei Vescovi a livello diocesano, regionale e nazionale, incoraggiando i propri membri a mettere a disposizione della Chiesa le loro capacità, come anche i doni e i carismi, della cui autenticità sono giudici gli stessi pastori.

ART. 14

FINE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

- § 1. I membri possono abbandonare liberamente l'Associazione.
- § 2. In caso di comprovata irregolarità, i membri possono essere espulsi, con provvedimento motivato dei Presidenti, dall'Associazione o dal Consiglio direttivo di essa, qualora ne siano membri.
- § 3. Contro il provvedimento di cui al comma precedente è possibile il ricorso all'Assemblea dell'Associazione.

ART. 15

DISPOSIZIONI PATRIMONIALI

- § 1. Le attività ordinarie dell'Associazione sono sostenute attraverso il concorso di offerte libere degli associati e di chiunque altro, di contributi pubblici o privati, che sono amministrate dal Consigliere Economico, su mandato della Presidenza e del Consiglio di Presidenza.
- § 2. Tutti i contributi associativi di qualsiasi natura, nonché gli eventuali relativi diritti, sono intrasmissibili sia inter vivos che mortis causa.
- § 3. La Presidenza dell'Associazione predisporrà ogni anno, successivamente all'Assemblea annuale, un rendiconto economico e finanziario dell'attività dell'ente, redatto dal Consigliere Economico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il termine di quattro mesi dalla conclusione della predetta Convocazione Assembleare.
- § 4. Il fondo patrimoniale iniziale dell'associazione è costituito dalla seguente somma: € 100,00 offerti dai soci.

ART. 16

SCIoglimento

- § 1. In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali beni mobili di sua proprietà saranno devoluti alla Diocesi di Pescara-Penne.

ART. 17

DUBBI INTERPRETATIVI

- § 1. Per eventuali dubbi interpretativi e per quanto non esplicitamente espresso nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice di Diritto Canonico.

Pescara, 6.4.2011 Prot. 225/11

+ Tommaso Valentini
Associato

